

ALLEGATO A

Disposizioni regolamentari provvisorie per i corsi in *e-learning* dell'Ateneo

CAPO I

Oggetto, finalità e definizioni

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca la disciplina in via provvisoria di alcuni profili dell'attività didattica in modalità *e-learning*, in attesa dell'adozione di un Regolamento di Ateneo che disciplini organicamente e per intero la stessa.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
- a) *e-learning*: ogni modalità di insegnamento e apprendimento supportata dall'utilizzo di *Information and Communication Technology* (ICT);
 - b) *formazione a distanza* (FAD): ogni modalità di insegnamento in *e-learning* finalizzata a raggiungere gli studenti nelle proprie sedi;
 - c) *insegnamento blended*: l'insegnamento che si svolge secondo una delle modalità seguenti:
 1. *didattica con frequenza mista*: l'attività formativa è erogata in aula in presenza ed esiste un apparato organizzativo che ne permette contestualmente la fruizione a distanza;
 2. *didattica mista presenza e distanza*: l'attività formativa è erogata in presenza per non più del cinquanta per cento del monte-ore previsto per l'attività didattica frontale e la restante parte è erogata in modalità *online* (sincrona o asincrona, erogativa o interattiva);
 - d) *corso a distanza*: ogni corso (di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico) le cui attività formative si svolgono mediante sistemi telematici per almeno due terzi del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU), come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. e), del D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
 - e) *corso blended*: ogni corso (di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico) che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
 1. è erogato in modalità *blended* almeno il trenta per cento del complesso dei CFU. Nei corsi di studio in cui una parte dei CFU (quali quelli assegnati per tirocini, laboratori professionalizzanti e tesi) è obbligatoriamente presenziale, tale parte non è computata nel suddetto complesso ai fini del calcolo del trenta per cento.
 2. rispetta i requisiti minimi di docenza di un corso in presenza, con l'aggiunta di un *tutor* di corso;
 3. rispetta i requisiti tecnologici previsti per i corsi da erogare in modalità *e-learning*;
 4. sono previsti servizi di tutoraggio e di supporto tecnico;
 5. in ciascun insegnamento la quota di didattica supportata dalle ICT contiene per ciascun CFU, almeno un'ora di didattica interattiva e almeno un'ora di didattica erogativa;
 - f) *didattica erogativa* (DE): il complesso delle attività didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula erogate con registrazione audio-video;
 - g) *didattica interattiva* (DI): il complesso:

1. delle attività didattiche rivolte dal docente o dal *tutor* alla classe o ad un suo sottogruppo, di regola come dimostrazioni, approfondimenti o spiegazioni operative presenti in *frequently asked question* (FAQ), *mailing list* o *web forum* tematici (non generalisti) finalizzati alla soluzione di problemi o esercizi;
 2. degli interventi effettuati dagli studenti in ambienti di discussione o di collaborazione quali *web forum*, *blog*, *wiki*;
 3. delle esercitazioni progettate per la rete, finalizzate a organizzare l'apprendimento *online* in modo attivo e partecipativo, con il relativo *feed-back* (denominate *e-tivity* strutturate);
 4. delle valutazioni formative attraverso questionari o test in itinere (escluse le valutazioni di profitto);
- h) *AulaWeb*: la piattaforma di Ateneo a supporto della didattica, articolata in siti (denominati istanze) che ospitano lauree triennali e magistrali, formazione permanente e *post lauream*, specifici servizi e progetti;
- i) *Servizio e-learning*: la struttura dell'Università di Genova che fornisce supporto allo sviluppo dell'innovazione didattica e dell'*e-learning*;
- m) *Gruppo di lavoro e-learning*: il Gruppo di lavoro di Ateneo, costituito con nota rettorale del 19 gennaio 2015 (prot. n. 1805), incaricato di delineare le strategie per l'uso dell'*e-learning*, di elaborare nuove proposte, coordinare le iniziative ed esprimere pareri agli Organi di governo in materia, definire i criteri per la verifica di conformità e di interoperabilità dei materiali didattici che l'Ateneo eroga in *e-learning*.

CAPO II

Attività svolta dai docenti

Art. 3 Criteri per il computo delle ore di didattica erogativa ed interattiva svolta dal docente

1. Lo svolgimento di didattica erogativa è riconosciuto secondo i seguenti criteri:
 - a) riconoscimento delle ore di didattica erogativa in rapporto 2:1 rispetto a quella frontale (ogni ora di didattica erogativa è computata come due ore di lezione in presenza);
 - b) mantenimento del riconoscimento di tale didattica erogativa negli anni successivi fino a quando se ne continui l'utilizzo.
2. Il mero caricamento in piattaforma di materiali didattici di supporto, quali *slide* o *file* in formato PDF, non costituisce didattica erogativa e non viene pertanto conteggiato secondo i criteri di cui al comma 1.
3. Le attività di interazione per fornire orientamento sui programmi, sul corso di studio o sull'uso della piattaforma non costituiscono didattica interattiva, bensì tutoraggio di orientamento.

Art. 4 Riconoscimento dell'attività didattica in modalità *e-learning*

1. Ai fini di incentivare l'uso dell'*e-learning*, l'Università degli studi di Genova dispone annualmente uno stanziamento di bilancio all'uopo dedicato.
2. I singoli Corsi di Studio e Dipartimenti possono a loro volta incentivare, con risorse proprie ed entro limiti stabiliti dall'Ateneo, l'uso dell'*e-learning*. L'attivazione di un nuovo corso con didattica erogativa avviene sentito il Gruppo di lavoro *e-learning*.

Art. 5 Svolgimento delle verifiche di profitto dello studente nei corsi di studio *blended* e a distanza

1. La valutazione attraverso verifiche di profitto è svolta dalla Commissione d'esame costituita secondo la normativa vigente in materia, in presenza dello studente.

CAPO III
Attività di valutazione

Art. 6 Valutazione dell'attività didattica in modalità *e-learning*

1. Al fine di garantire un alto livello qualitativo degli insegnamenti in modalità *e-learning* sono condotte specifiche attività di monitoraggio, anche attraverso strumenti di verifica della soddisfazione degli studenti per mezzo di questionari approvati dal Nucleo di Valutazione su proposta del Gruppo di lavoro *e-learning*.

CAPO IV
Attività di supporto e Carta dei servizi dei corsi di studio

Art. 7 Istituzione di *tutor* nei corsi di studio *blended* e a distanza

1. Ai sensi dell'Allegato A del D.M. n. 47 del 2013, in ciascun corso di studio *blended* e a distanza possono essere istituiti tre tipi di *tutor*:
 - a) *tutor* disciplinari, i quali coadiuvano i docenti nello svolgimento della didattica interattiva in relazione al singolo insegnamento. Il loro costo è parametrato sul numero dei CFU erogati;
 - b) *tutor* dei corsi di studio, per l'orientamento degli studenti e il monitoraggio dei servizi predisposti;
 - c) *tutor* tecnici, con funzioni di supporto tecnico.

Art. 8 Carte dei servizi dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 17 aprile 2003, "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.M. 3 novembre 1999, n. 509", ciascun corso di studio a distanza adotta una Carta dei servizi nella quale sono esplicitati le modalità, i piani di studio e le regole dei servizi e sono esposti la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. Tale requisito è esteso ai corsi di studio *blended*.

Art. 9 Disposizioni finali.

1. Le presenti disposizioni regolamentari si applicano, in quanto siano compatibili, anche ai corsi post lauream.